

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3863/91 DELLA COMMISSIONE  
del 16 dicembre 1991**

**che stabilisce un calibro minimo di commercializzazione dei granchi applicabile  
in talune regioni costiere del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (*Crangon crangon*), i granchi di mare (*Cancer pagurus*) e gli scampi (*Nephrops norvegicus*)<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

1. Il calibro minimo di commercializzazione del granchio di mare è fissato a 12,5 cm nelle regioni costiere della Scozia, del Galles da Cemaes Head fino al punto più settentrionale del confine con l'Inghilterra, del Kent, dell'Essex, della zona nordorientale dell'Inghilterra compresa tra Humberside a sud e Northumberland a nord, nonché della zona nordoccidentale dell'Inghilterra compresa tra Cheshire a ovest e Haverigg Point in Cumbria a 54° 11,3' di latitudine nord.

2. Il calibro minimo è fissato a 11,5 cm nelle regioni costiere di Lincolnshire, Norfolk, Suffolk e della zona di pesca del mare di Cumbria.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1048/86 della Commissione<sup>(3)</sup> è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 96 dell'11. 4. 1986, pag. 14.